

Marchio UKCA



20
20 OTTOBRE

MARCHIO UKCA - UK CONFORMITY ASSESSED

Il marchio **UKCA** (valutazione di conformità UK) è il nuovo marchio che sarà usato per i beni immessi sul mercato della Gran Bretagna (Inghilterra, Galles e Scozia). La sua apposizione testimonierà che il prodotto è conforme a tutti i requisiti legislativi del Regno Unito applicabili e che le procedure di valutazione della conformità sono state completate con successo.

Esso coprirà molti dei beni sui quali precedentemente era apposto il marchio CE.

Per l'Irlanda del Nord rimane necessaria la marcatura CE. Le merci armonizzate che recano solo il marchio UKCA non saranno consentite in questo mercato. Invece, per l'importazione di prodotti dal Nord Irlanda alla Gran Bretagna sarà sempre necessario il marchio UKCA.

NB: La marcatura CE deve essere accompagnata dal marchio **UK (NI)** se il prodotto richiede la certificazione di un organismo notificato e se tale organismo è un organismo notificato britannico.

Quando utilizzare il marchio UKCA

Occorrerà utilizzare il nuovo marchio UKCA immediatamente dopo il 1° gennaio 2021 se si applicano tutte le seguenti condizioni:

- il prodotto è per il mercato della Gran Bretagna;
- è coperto dalla legislazione che richiede il marchio UKCA;
- richiede obbligatoriamente la valutazione della conformità di terze parti, di un Organismo Autorizzato UKCA;
- la valutazione della conformità è stata eseguita da un organismo (notificato UE) di valutazione della conformità del Regno Unito e non sono stati trasferiti i file a un organismo riconosciuto dall'UE prima del 1° gennaio 2021.

Ad oggi i requisiti tecnici, i processi e gli standard di valutazione, utilizzati per dimostrare la conformità ed ottenere il marchio UKCA sembrano non differire dai loro corrispondenti richiesti per il marchio CE.

Lo **stock esistente**, vale a dire i beni totalmente prodotti entro dicembre 2020, pronti per essere immessi sul mercato e recanti già il marchio ed i dettagli dell'ente certificatore, possono essere venduti in Gran Bretagna con marchio CE sino a tutto il 2021, anche se il marchio era stato, in precedenza, rilasciato da un ente certificatore UK notificato UE.



Approfondimento
enti certificatori della conformità



Gli organismi notificati britannici diventeranno **UK Approved Bodies** (organismi approvati).

Gli organismi notificati del Regno Unito perderanno infatti lo stato giuridico di organismi notificati unionali e saranno esclusi dal sistema informativo della Commissione relativo agli organismi notificati (base dati NANDO). Dal 1° gennaio 2021, questi non potranno pertanto eseguire compiti di valutazione della conformità in base alla normativa unionale sui prodotti.

I certificati UE emessi da tali organismi devono essere trasferiti a un Organismo Notificato UE 27 entro il 31 dicembre 2020 per garantire la continuità della loro validità.

I rappresentanti autorizzati e le persone responsabili della certificazione con sede nell'UE non saranno più riconosciuti in Gran Bretagna dal 1° gennaio 2021.


Attualmente gli Enti presenti nel Regno Unito che possono eseguire la certificazione UKCA sono quelli accreditati [UKAS](#).

Si prevede che la transizione degli organismi notificati del Regno Unito esistenti ai fini della marcatura CE agli organismi approvati ai fini della marcatura UKCA sarà il più semplice possibile e che gli organismi notificati del Regno Unito non dovranno presentare una domanda formale per trasferire il loro ambito di applicazione esistente.

Gli organismi notificati esistenti nel Regno Unito con designazioni ai sensi di MDD, IVDD o AIMDD vedranno le loro designazioni rinnovate automaticamente, senza dover sottoporsi a un nuovo processo di designazione.

Per ottenere maggiori informazioni in merito contattare: ✉ goodsregulation@beis.gov.uk

MISURE TRANSITORIE RELATIVE ALLA MARCATURA UKCA

2021 PERIODO TRANSITORIO	2022	2023															
<p>Posto che quanto prescritto dalle legislazioni UE ed UK resti identico, si può continuare ad immettere un bene CE sul mercato britannico se ricorre una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ il marchio CE è basato su un'autodichiarazione; ▶ la valutazione di conformità è stata effettuata da un organismo notificato UE; ▶ la documentazione tecnica per il certificato di conformità rilasciato da un organismo notificato UK è stata trasferita ad un organismo UE. <p>Tuttavia le aziende potranno iniziare ad usare sin da subito il marchio UKCA. Lo stock esistente, già prodotto e certificato prima del 31/12/2020 potrà sempre circolare per tutto il 2021 e non sarà richiesto nè l'uniformità delle normative UK e UE tantomeno che sussistano le condizioni di cui sopra.</p>	<p>Il marchio UKCA diventerà obbligatorio.</p> <p>A partire dal 1° gennaio 2022, il governo del Regno Unito non riconoscerà più il marchio CE per l'accesso al mercato britannico.</p> <p>I prodotti che recano sia il marchio CE che il marchio UKCA saranno accettati a condizione che siano conformi alle norme britanniche ed europee in materia.</p>	<p>Applicazione indelebile del marchio UKCA sul prodotto.</p> 															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">REGOLE INSERIMENTO MARCHIO UKCA</th> </tr> <tr> <th>Anno</th> <th>Etichetta prodotto</th> <th>Documento accompagnamento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2021</td> <td style="text-align: center;">UK CA SI</td> <td style="text-align: center;">UK CA SI</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2022</td> <td style="text-align: center;">UK CA SI</td> <td style="text-align: center;">UK CA SI</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2023</td> <td style="text-align: center;">UK CA SI</td> <td style="text-align: center;">UK CA NO</td> </tr> </tbody> </table>			REGOLE INSERIMENTO MARCHIO UKCA			Anno	Etichetta prodotto	Documento accompagnamento	2021	UK CA SI	UK CA SI	2022	UK CA SI	UK CA SI	2023	UK CA SI	UK CA NO
REGOLE INSERIMENTO MARCHIO UKCA																	
Anno	Etichetta prodotto	Documento accompagnamento															
2021	UK CA SI	UK CA SI															
2022	UK CA SI	UK CA SI															
2023	UK CA SI	UK CA NO															

COME UTILIZZARE IL MARCHIO UKCA

UK CA

1) Posizionamento del marchio

Nella maggior parte dei casi, è necessario applicare il marchio UKCA al prodotto stesso o alla confezione. In alcuni casi, può essere inserito nei manuali o in altra documentazione di supporto. Ciò varierà a seconda delle normative specifiche applicabili al prodotto.

Si applicano le seguenti regole generali:

- ▶ I marchi UKCA devono essere apposti su un prodotto solo dal produttore o rappresentante autorizzato (ove consentito dalla legislazione);

- ▶ quando si appone il marchio UKCA, ci si assume la piena responsabilità della conformità del prodotto ai requisiti della legislazione pertinente;
- ▶ è necessario utilizzare il marchio UKCA solo per dimostrare la conformità del prodotto alla legislazione del Regno Unito;
- ▶ non si deve apporre alcun contrassegno/segno che possa far interpretare erroneamente il significato o la forma del marchio UKCA a terzi;
- ▶ non applicare altri contrassegni sul prodotto: essi possono influire sulla visibilità, leggibilità o significato del contrassegno UKCA;
- ▶ il marchio UKCA non può essere apposto sui prodotti a meno che non sia espressamente richiesto.

2) Regole per l'utilizzo dell'immagine

Occorre assicurarsi che:

- ▶ se si riducono o ingrandiscono le dimensioni della marcatura, le lettere che la compongono siano proporzionate;
- ▶ il marchio UKCA sia alto almeno 5mm, a meno che non sia specificata una dimensione minima diversa nella legislazione pertinente;
- ▶ la marcatura UKCA sia facilmente visibile e leggibile (dal 1° gennaio 2023 deve essere apposta in modo permanente).

 [Scarica i file immagine del marchio UKCA](#)

 [Scarica i file immagine del marchio UKCA](#)

Documentazione tecnica

L'azienda o il rappresentante autorizzato nel Regno Unito (ove consentito dalla legislazione pertinente), deve conservare la documentazione per dimostrare che il prodotto è conforme ai requisiti di legge. Queste informazioni possono essere richieste in qualsiasi momento dalla vigilanza del mercato o dalle autorità di contrasto per verificare che il prodotto sia conforme ai requisiti di legge e **fino ad un massimo di 10 anni** dopo che il prodotto è stato immesso sul mercato.

Le informazioni che devono essere conservate variano a seconda della legislazione specifica relativa al tuo prodotto.

È necessario tenere registri generali su:

- ▶ come il prodotto è progettato e realizzato;
- ▶ come il prodotto è conforme ai requisiti pertinenti;
- ▶ gli indirizzi del produttore e di eventuali strutture di stoccaggio.

È necessario conservare le informazioni sotto forma di un **fascicolo tecnico** che può essere fornito su richiesta di un'autorità di vigilanza del mercato.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL REGNO UNITO

La dichiarazione di conformità del Regno Unito è un documento che deve essere redatto per la maggior parte dei prodotti che recano un marchio UKCA. Nel documento il produttore o il suo rappresentante autorizzato (ove consentito dalla legislazione pertinente) deve:

- ▶ dichiarare che il prodotto è conforme ai requisiti di legge previsti per quel prodotto specifico;
- ▶ assicurarsi che il documento abbia il nome e l'indirizzo del produttore (o il proprio rappresentante autorizzato) unitamente alle informazioni sul prodotto e all'organismo di valutazione della conformità (se pertinente).

La dichiarazione di conformità del Regno Unito dovrebbe essere a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato su richiesta.

Le informazioni richieste sulla dichiarazione di conformità saranno in gran parte le stesse attualmente richieste su una dichiarazione di conformità UE. In linea generale dovrebbe includere:

- ▶ il nome e indirizzo completo del produttore o quello del rappresentante autorizzato;
- ▶ il numero di serie, il modello o l'identificazione del tipo del prodotto;
- ▶ una dichiarazione, in cui si afferma che ci si assume la piena responsabilità della conformità del prodotto;
- ▶ i dettagli dell'organismo certificatore che ha eseguito la procedura di valutazione della conformità (se applicabile);
- ▶ la legislazione a cui il prodotto è conforme;
- ▶ il nome e la firma del produttore;
- ▶ la data di rilascio della dichiarazione;
- ▶ informazioni supplementari (se applicabili).

Occorrerà elencare anche l'osservanza a:

- ▶ legislazione specifica del Regno Unito anziché dell'UE;
- ▶ standard designati nel Regno Unito piuttosto che standard citati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.

AREE DI PRODOTTO COPERTE DAL MARCHIO UKCA

- Elettrodomestici a gas
- Apparecchiature elettriche a bassa tensione
- Ascensori
- Nautica
- Macchinari
- Strumenti di misura
- Strumenti per pesare a funzionamento non automatico
- Dispositivi di protezione individuale (DPI)
- Attrezzature a pressione
- Apparecchiature radio
- Imbarcazioni da diporto e moto d'acqua
- Contenitori a pressione semplice
- Giocattoli
- ATEX
- EMC Directive (Compatibilità elettromagnetica)
- Restrizione delle sostanze pericolose
- Rumore esterno
- Ecodesign
- Aerosol

Regole diverse valgono per i prodotti sotto elencati

Merci regolamentate secondo il vecchio approccio:

- ▶ [sostanze chimiche](#)
- ▶ [medicinali](#)
- ▶ [veicoli](#)
- ▶ [aerospazio](#)

Merci coperte da norme nazionali (non armonizzate):

[safety law](#)

Assicurarsi che le merci rispettino le regole del Regno Unito, anche se precedentemente vendute in un paese dell'UE.

Altre merci soggette a "regole speciali":

- ▶ [dispositivi medici](#)
- ▶ [componenti di interoperabilità ferroviaria](#)
- ▶ [prodotti da costruzione](#)
- ▶ [esplosivi civili](#)
- ▶ [prodotti che richiedono progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica](#)



REGIMI SPECIALI

1) Dispositivi medici

Dal 1° gennaio 2021, i ruoli e le responsabilità di coloro che producono e forniscono dispositivi medici e IVD cambieranno.

I produttori che desiderano immettere un dispositivo sul mercato del Regno Unito dovranno prima registrarsi presso l'MHRA ([Medicines and Healthcare products Regulatory Agency](#)). Questo si applicherà ai dispositivi di tutte le classi. In Gran Bretagna, i dispositivi devono essere conformi all'MDR del Regno Unito 2002, all'MDR dell'UE (fino al 30 giugno 2023) o all'IVDR dell'UE (fino al 30 giugno 2023) per essere registrati presso l'MHRA. Se il produttore non è stabilito nel Regno Unito, nella maggior parte dei casi dovrà designare una persona responsabile del Regno Unito che si registri e agisca per suo conto. I produttori dovranno rispettare i requisiti di marcatura del prodotto e di valutazione della conformità per i dispositivi medici, inclusi gli IVD.

L'MHRA continuerà a riconoscere il marchio CE per i dispositivi fino al 30 giugno 2023.

Ciò si applicherà ai dispositivi immessi sul mercato della Gran Bretagna, contrassegnati con il marchio CE e pienamente conformi alla legislazione UE applicabile. Se il dispositivo medico è contrassegnato CE sulla base dell'autocertificazione, sarà possibile continuare ad immetterlo nel mercato GB anche dopo il 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2023.

Il 1° luglio 2023 i nuovi dispositivi immessi sul mercato della Gran Bretagna dovranno essere conformi ai requisiti di marcatura UKCA.

I dispositivi che hanno ricevuto il marchio CE dai commercianti dell'Irlanda del Nord continueranno ad essere accettati sul mercato della Gran Bretagna oltre il 30 giugno 2023. Ciò si applicherà ai dispositivi che sono stati autocertificati o che sono stati sottoposti a valutazione di conformità obbligatoria di terze parti da parte di un Corpo notificato.

Riconoscimento dei certificati CE esistenti per il mercato della Gran Bretagna

Dal 1° gennaio 2021, ai sensi del MDR 2002 (Medical Devices Regulations 2002), un dispositivo con marchio CE con una dichiarazione di conformità o certificato valido sarà considerato conforme ai requisiti del marchio UKCA e il marchio CE continua ad essere riconosciuto in Gran Bretagna fino al 30 giugno 2023. Ciò includerà dispositivi immessi sul mercato che sono:

- ▶ Marchio CE in conformità con EU MDD, EU IVDD o EU AIMDD;
- ▶ Marchio CE in conformità con EU MDR o EU IVDR.

Laddove il certificato sia stato emesso da un Organismo Notificato del Regno Unito, l'Organismo sarà nuovamente designato come Organismo Approvato nel Regno Unito e continuerà a supervisionare questi dispositivi e i loro produttori per garantire la continua conformità con gli standard applicabili di sicurezza e prestazioni con il marchio UKCA.

Requisiti di etichettatura

A partire dal 1° gennaio 2021, i dispositivi medici immessi sul mercato della Gran Bretagna dovranno avere un marchio UKCA o un marchio CE, a seconda della legislazione in base alla quale il dispositivo è stato certificato. Ove pertinente, sull'etichetta dovrà figurare anche il numero dell'organismo notificato o dell'organismo autorizzato.

Se si è già in possesso di un marchio CE valido sul dispositivo, non sarà richiesto di ri-etichettare il dispositivo con un marchio UKCA fino al 1° luglio 2023 per il posizionamento sul mercato della Gran Bretagna.

I dispositivi possono avere entrambi i marchi presenti sull'etichettatura prima del 1° luglio 2023 e la doppia marcatura continuerà ad essere accettata in Gran Bretagna dopo il 1° luglio 2023. Tuttavia, dal 1° gennaio 2021 il nome e l'indirizzo della persona responsabile del Regno Unito dovranno essere inclusi, dove applicabile, dovrà essere incluso sull'etichetta del prodotto dove è stato apposto il marchio UKCA (anche quando i dispositivi sono contrassegnati con doppia marcatura).

Riepilogo dei requisiti chiave per l'immissione di dispositivi medici sul mercato UK

- ▶ La marcatura CE continuerà ad essere riconosciuta in Gran Bretagna fino al 30 giugno 2023;
- ▶ I certificati emessi da organismi notificati riconosciuti dall'UE continueranno ad essere validi per il mercato della Gran Bretagna fino al 30 giugno 2023;
- ▶ Dopo il periodo di transizione, l'UE non riconoscerà più gli organismi notificati del Regno Unito;
- ▶ Gli organismi notificati del Regno Unito non potranno rilasciare certificati CE (se non ai fini della marcatura "CE UKNI", che sarà valida in Irlanda del Nord) - e diventeranno organismi approvati del Regno Unito dal 1° gennaio 2021;
- ▶ Un nuovo percorso per il mercato e la marcatura dei prodotti sarà disponibile per i produttori che desiderano immettere un dispositivo sul mercato della Gran Bretagna dal 1° gennaio 2021;
- ▶ Dal 1° gennaio 2021, tutti i dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD), immessi sul mercato del Regno Unito dovranno essere registrati presso l'MHRA. Ci sarà un periodo di grazia per la registrazione:
 - a) Gli impiantabili di Classe III e IIb e tutti i dispositivi medici impiantabili attivi e i prodotti dell'elenco IVD A devono essere registrati dal 1° maggio 2021;
 - b) Gli altri dispositivi di Classe IIb e tutti i dispositivi di Classe IIa, i prodotti IVD List B e gli IVD di autotest devono essere registrati dal 1° settembre 2021;
 - c) I dispositivi di classe I, i dispositivi su misura e gli IVD generali (che attualmente non necessitano di registrazione) devono essere registrati dal 1° gennaio 2022.
- ▶ I produttori di dispositivi di Classe I, dispositivi su misura e IVD generali che sono attualmente tenuti a registrare i propri dispositivi presso l'MHRA devono continuare a registrare i propri dispositivi dal 1° gennaio 2021 con i presupposti attuali fino a quando non inizieranno ad applicarsi i nuovi requisiti di registrazione a quei dispositivi;
- ▶ Se sei un produttore con sede al di fuori del Regno Unito e desideri immettere un dispositivo sul mercato della Gran Bretagna, dovrai nominare una persona responsabile del Regno Unito che si assumerà la responsabilità del prodotto nel Regno Unito.

2) Interoperabilità ferroviaria

Imprese ferroviarie con sede nell'UE e Licenze Operatore

L'operatore con sede nell'UE, che non ha già richiesto la documentazione del Regno Unito, deve richiederla all'**ORR** (Office of Rail and Road) per eseguire i servizi in Gran Bretagna. **È necessario ottenere la documentazione necessaria entro il 31 gennaio 2022.** Questo vale anche per la licenza d'esercizio.

Non è necessario essere stabiliti nel Regno Unito per farlo.

Le licenze rilasciate da un paese dell'UE saranno valide per gli operatori in Gran Bretagna fino al 31 gennaio 2022.

Gli operatori in possesso di una licenza emessa da ORR che eseguono servizi nazionali nell'UE dovranno presentare nuovamente domanda per una licenza di operatore in uno stato membro dell'UE, consultando le linee guida pertinenti e seguendo i requisiti dell'UE o dello stato membro pertinente. La licenza deve essere in vigore entro il 1° gennaio 2021.

Questo è anche il caso degli operatori con sede nel Regno Unito che cercano di eseguire nuovi servizi domestici in uno Stato membro dell'UE.

Gli operatori di servizi transfrontalieri tra il Regno Unito e l'UE in possesso di una licenza rilasciata da ORR dovranno richiedere nuovamente una licenza di operatore in uno Stato membro dell'UE. La licenza deve essere in vigore entro il 1° gennaio 2021.

In Irlanda del Nord, gli operatori non britannici non sono attualmente soggetti a un periodo di tempo limitato.

Riconoscimento della documentazione

Il Regno Unito riconoscerà la documentazione di valutazione della conformità CE rispetto alle specifiche tecniche ferroviarie dell'UE come prova valida della conformità a qualsiasi requisito identico nelle specifiche tecniche ferroviarie del Regno Unito.

La legislazione sarà modificata per limitare questo periodo di riconoscimento al 1° gennaio 2023 in Gran Bretagna.

Per le autorizzazioni dei veicoli per i servizi internazionali, saranno accettate le valutazioni dell'UE in linea con gli obblighi ai sensi della COTIF.

Il Regno Unito continuerà a riconoscere alcuni altri documenti (licenze di operatore, certificati di sicurezza e patenti di guida dei treni) **rilasciati dall'UE fino al 31 gennaio 2022 per i servizi in Gran Bretagna.**

Il termine di 2 anni dal 31 gennaio 2020 per il riconoscimento di queste categorie di documenti rilasciati dall'UE non si applica attualmente all'Irlanda del Nord.

Componenti di interoperabilità

Dal 1 ° gennaio 2021, l'immissione dei componenti di interoperabilità sul mercato in Gran Bretagna si baserà su un processo di valutazione della conformità del Regno Unito, che richiede la conformità con gli avvisi di specifica tecnica nazionale (NTSN) del Regno Unito applicabili. Se i requisiti applicabili nelle NTSN sono identici a quelli contenuti nelle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) dell'UE, un componente di interoperabilità può continuare a essere immesso sul mercato con la documentazione di valutazione della conformità CE rispetto ai requisiti STI pertinenti.

La legislazione sarà modificata per limitare questo periodo di riconoscimento al 1° gennaio 2023 in Gran Bretagna.

Autorizzazioni del veicolo

I veicoli autorizzati per la prima volta nel Regno Unito, dal 1° gennaio 2021, dovranno essere autorizzati anche nell'UE prima di poter essere utilizzati anche sul territorio dell'Unione.

Fino al 31 dicembre 2020, le autorizzazioni dei veicoli rilasciate nell'UE rimarranno valide nel Regno Unito se il veicolo è già in uso in quel mercato, prima di tale data.

I veicoli autorizzati per la prima volta al di fuori del Regno Unito, dal 1 ° gennaio 2021, richiederanno un'autorizzazione aggiuntiva prima di poter essere utilizzati (per la prima volta) nel Regno Unito.

Questo sistema sarà gestito in conformità con gli obblighi internazionali COTIF del Regno Unito. Esso non dovrebbe causare interruzioni nel processo, in quanto, sebbene un'autorizzazione aggiuntiva del veicolo non sia attualmente obbligatoria nel Regno Unito, normalmente viene richiesta volontariamente per garantire la conformità con le regole tecniche del paese.

3) Prodotti da costruzione

La legislazione dovrà essere approvata in Parlamento, quindi quanto detto potrebbe subire cambiamenti.

Le aziende devono prepararsi per la fine del riconoscimento del marchio CE in GB e apporre il marchio del Regno Unito rivolgendosi ad un "organismo approvato" riconosciuto nel Regno Unito entro il 1° gennaio 2022.

Alcune merci con marchio CE, che soddisfano i requisiti dell'UE, possono continuare a essere immesse sul mercato del Regno Unito fino al 1° gennaio 2022.

Standard designati

Tutti gli standard europei armonizzati esistenti diventeranno "standard designati" del Regno Unito. Ciò significa che immediatamente dopo la fine del periodo di transizione gli standard europei armonizzati e gli standard designati nel Regno Unito saranno identici.

Disposizione transitoria per i prodotti con marchio CE già immessi sul mercato del Regno Unito

In base ai termini dell'accordo di recesso, i prodotti legalmente contrassegnati con marchio CE e immessi sul mercato dell'UE prima della fine del periodo di transizione possono continuare a circolare fino a quando non raggiungono il loro utente finale, sia che si trovi nel Regno Unito o nell'UE. Spetterà all'operatore economico dimostrare che le merci sono state immesse sul mercato prima della fine del periodo di transizione.

Condizioni:

- ▶ sono coperti da uno standard europeo armonizzato, che è lo stesso di uno standard designato nel Regno Unito (come indicato sopra);
- ▶ sono apposti con la marcatura CE;
- ▶ sono accompagnati da una dichiarazione di prestazione del produttore;
- ▶ sono stati valutati da un organismo notificato riconosciuto dall'UE, laddove fosse stata richiesta la valutazione di terzi.

4) Esplosivi civili

Gli esplosivi civili con marchio CE possono continuare a essere immessi sul mercato del Regno Unito fino al 1° gennaio 2022. Ciò include gli esplosivi civili che sono stati valutati da qualsiasi organismo notificato riconosciuto dall'UE.

1° gennaio 2022 è necessario utilizzare il marchio UKCA.

Fino al 31 dicembre 2022 il marchio UKCA può essere apposto direttamente sul prodotto o su un documento di accompagnamento. Dal 1° gennaio 2023 il marchio UKCA deve essere apposto direttamente sul prodotto.

L'Ente Notificato per gli Esplosivi (**ENB**) continua ad essere l'Organismo Approvato nel Regno Unito nominato per la valutazione della conformità degli esplosivi civili.








LONDON

Italian Trade Commission
Trade Promotion Section of the Italian Embassy
Sackville House, 40 Piccadilly
W1J 0DR, LONDRA
☎ +44 20 7292 3910
☎ +44 20 7292 3911
✉ londra@ice.it

HELP DESK BREXIT

✉ brexit@ice.it
✉ g.migliore@ice.it | Gabriella Migliore
✉ f.mondani.contr@ice.it | Francesca Mondani
✉ c.povero.contr@ice.it | Claudio Povero

www.ice.it
www.export.gov.it
www.ice.it/it/mercati/regno-unito

[ita-london-italian-trade-agency](https://www.linkedin.com/company/ita-london-italian-trade-agency) 
[@ITALondon_](https://twitter.com/ITALondon_) 
[@italondon_](https://www.instagram.com/italondon_) 
Italian Trade Agency 